



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1814

Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di potenziamento degli itinerari ciclopedonali per il raggiungimento dei plessi scolastici

Indice

1. DDL S. 1814 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1814	4

1. DDL S. 1814 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1814
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di potenziamento degli itinerari ciclopedonali per il raggiungimento dei plessi scolastici

Iter

16 settembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1814

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Orietta Vanin \(M5S \)](#)

Cofirmatari

[Michela Montevercchi \(M5S \)](#) (aggiunge firma in data 1 giugno 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **18 maggio 2020**; annunciato nella seduta n. 218 del 19 maggio 2020.

Classificazione TESEO

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE , PISTE CICLABILI , SCUOLA

Assegnazione

Assegnato alla **8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)** in sede redigente il 16 settembre 2020. Annuncio nella seduta n. 258 del 16 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1814

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1814

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2020

Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di potenziamento degli itinerari ciclopedenonali per il raggiungimento dei plessi scolastici
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende apportare delle modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine del potenziamento degli itinerari ciclopedenonali per il raggiungimento dei plessi scolastici.

Il tema della sicurezza nella circolazione, in prossimità delle aree cittadine scolastiche, riveste profili di centralità e non vi si può prescindere ma va al contempo raccordato con altre esigenze fortemente avvertite e delle quali occorre tener conto nella programmazione dell'intera viabilità cittadina.

Per questo, la presente iniziativa legislativa intende mettere a disposizione degli enti, a tutti i livelli istituzionali, delle risorse, quale quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni di cui al codice della strada, per il potenziamento degli itinerari ciclopedenonali, così come definiti all'articolo 2, comma 3, lettera *F-bis*, del medesimo codice, dando priorità assoluta alla creazione ovvero al potenziamento di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici.

Viene così offerta alle Amministrazioni coinvolte la possibilità di ripensare la progettazione dei complessivi itinerari ciclopedenonali cittadini in funzione della creazione di una viabilità a servizio degli studenti, di tutte le età, e delle loro famiglie per raggiungere i complessi scolastici in sicurezza e con facilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a*), le parole: « e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione » sono sostituite dalle seguenti: « , per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione, nonché per il potenziamento degli itinerari ciclopedenonali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *F-bis*, del presente codice, dando priorità alla creazione ovvero al potenziamento di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici, sentito il Ministero dell'istruzione »;

b) al comma 4, lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e pedonale, con particolare riferimento al potenziamento degli itinerari ciclopedenonali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *F-bis*, dando priorità alla creazione ovvero al potenziamento di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici ».

